

Capitolato speciale d'appalto

Richiesta di preventivi per *l'affidamento delle opere di manutenzione elettriche e fornitura di materiale elettrico necessario per le sedi di Scuole Civiche di Milano Fdp*

INDICE

<i>Parte I</i>	3
<i>PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO</i>	3
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA’ DI INTERVENTO.....	3
ART. 3 – PREZZI UNITARI DEL SINGOLO SERVIZIO - FORNITURA	3
ART. 4 – ENTITA’ DEL SERVIZIO	4
ART. 5 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 6 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI).....	5
ART. 9 – REFERENTE DELLA FORNITURA	5
ART. 10 - RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE	5
ART. 11 – CONTROLLI.....	5
ART. 12 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ART. 14 – GARANZIA	6
<i>Parte II</i>	7
<i>CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	7
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA	7
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO	7
ART. 3 – INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	7
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	8
ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	8
ART. 8 – SUBAPPALTO	8
ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 10 – RESPONSABILITA’	8
ART. 11 - PERSONALE	9
ART. 12 – RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA	9
ART. 13 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	10
ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	10
ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI	11
ART. 16 - PENALITA’	11
ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO.....	11
ART. 18 - RISOLUZIONE	12
ART. 19 - RECESSO	12
ART. 20 - FORO COMPETENTE	12
ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	13
ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	13
ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	13
ART. 24 – FACOLTA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE	13

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto della presente richiesta di preventivo l'affidamento delle opere di manutenzione elettrica e di fornitura di materiale elettrico necessario nelle sedi di Fondazione Scuole Civiche di Milano..

ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI INTERVENTO

Le forniture di materiale e le opere di manutenzione mediamente richieste sono descritte e dettagliate nell'allegato "A" parte integrante del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale allegato esprime la tipologia di interventi medi necessari per SCM. Pertanto si prevede che potranno essere richiesti interventi diversi, sia come quantità sia come tipologia.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi occorrenti secondo le necessità della Fondazione.

Trattandosi di un appalto di opere di manutenzione elettrica con interventi a richiesta della Fondazione, la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno richieste e valutate volta per volta dal Responsabile della gestione operativa del contratto, di cui all'art. 7 parte I del presente CSA, che fornirà all'aggiudicatario per iscritto, anche tramite mail, le specifiche richieste.

Resta chiaro che le opere dovranno essere compiute a regola d'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche. I componenti dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente, qualora necessario, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art 7 (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)

ART. 3 – PREZZI UNITARI DEL SINGOLO SERVIZIO - FORNITURA

I prezzi unitari, delle forniture e delle opere mediamente richieste sono indicati nell'allegato A del presente CSA.

I prezzi unitari delle forniture si riferiscono a prodotti che rispondono alle norme citate all'art. 2 Parte I del presente CSA. Scuole Civiche si riserverà di valutare la qualità delle forniture proposte confrontandola con la qualità delle marche di riferimento indicate nell'allegato A. Qualora ritenesse non siano comparabili l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire la/e marche dei prodotti offerti.

L'allegato A si suddivide in

- PARTE A: Prezzi relativi alle forniture
- A.1: Prezzi relativi a Prese, interruttori, lampadine, corpi illuminanti;
- A.2. Prezzi relativi a Lampade di emergenza;
- A.3. Prezzi relativi a Materiale per trasmissione dati e fonia

- PARTE B: PREZZI di ATTIVITA' DI MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE
- PARTE C. COSTI ORARI DI INTERVENTO E TEMPI DI INTERVENTO

I prezzi e i costi unitari (IVA esclusa) **si intendono comprensivi**:

- del costo di trasporto franco ns. sede, avviamento e collaudo dei sistemi se richiesti
- di ogni spesa di fornitura, trasporti, dazi, cali perdite, sprechi etc. nessuna eccettuata
- di ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, etc.
- di ogni spesa per mezzi provvisori, scale, ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di 4 mt.

Saranno **compensati a parte** il nolo e l'affitto dei mezzi provvisori sotto elencati:

- ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a 4 mt
- noleggio di piattaforme aeree con o senza operatore

L'aggiudicatario dovrà, quindi in sede di offerta, dichiarare la marca e/o le marche alternative, equivalenti alla qualità di quelle indicate da SCM, che andrà ad utilizzare per le diverse tipologie di prodotti elencati all'allegato A:

- A.1: Prezzi relativi a Prese, interruttori, lampadine, corpi illuminanti;
- A.2. Prezzi relativi a Lampade di emergenza;
- A.3. Prezzi relativi a Materiale per trasmissione dati e fonia

ART. 4 – ENTITA' DEL SERVIZIO

Il presente appalto si configura come contratto aperto, di conseguenza, il fornitore si impegna, per ciascuna delle tipologie di opere e di forniture richieste e offerte in sede di preventivo, a fornire le prestazioni richieste fino al raggiungimento dell'importo massimo di 45.000,00 euro (iva esclusa) in un anno oltre gli oneri della sicurezza, pari a 450,00 euro (iva esclusa).

Si tratta di un contratto aperto e, conseguentemente, le ditte offerenti dovranno proporre in gara un'offerta ferma ai sensi dell' art 1329 C.C.e, in caso di aggiudica, un patto d'opzione ex art.1331 C.C..

ART. 5 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le opere di manutenzione elettrica ed il materiale elettrico necessario, richiesti dal presente CSA, potranno essere richieste presso i seguenti luoghi:

○ Uffici Centrali,	Alzaia Naviglio Grande, 20	20144
○ Dipartimento di Cinema – Jazz	Via Colletta, 51	20137
○ Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti, 18	20151
○ Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36	20154
○ Dipartimento di Teatro	Via Salasco, 4	20136
○ Auditorium Lattuada	Corso di Porta Vigentina, 15	20122
○ Civici Cori	Via Quarenghi, 12	20151
○ CEM	Via Dalmazia, 4	20138
○ Spazi SCM	Via San Giusto, 65	20153
○ Foresterie	Via Scaldasole, 8	20123

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, la Fondazione Scuole Civiche di Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le modalità del servizio richiesti, secondo le diverse tipologie, sono riportate all'art. 2 del presente CSA. Gli interventi saranno preventivamente fissati e concordati con il responsabile della gestione operativa del contratto di cui all'art. 7 parte I del presente CSA.

Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione del servizio SCM provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 16 – Parte II del presente CSA, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.18 - Parte II del presente CSA.

ART. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione operativa del contratto è dell'Ufficio Tecnico della Fondazione SCM che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, e la verifica degli stessi.

L'ufficio competente alla gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Gli ordini relativi ad interventi straordinari saranno inviati e formalizzati dall'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite e-mail o fax.

Per gli ordini dei beni/servizi non espressamente elencati nel modello MOE (Modello Offerta Economica), verrà richiesto preventivo specifico.- e quotazione anticipatamente all'ordine

ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, SCM redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

ART. 9 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui SCM farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 10 - RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE

Qualora venissero consegnati/installati prodotti difformi da quelli offerti o difettosi, Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere, **entro 3 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, **entro 2 giorni, salvo situazioni di urgenza.**

Trascorso tale termine infruttuosamente, Scuole Civiche di Milano, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 17 Parte II del presente CSA (esecuzione in danno).

ART. 11 – CONTROLLI

Al fine di poter esprimere al meglio la propria offerta, in modo che ci sia piena corrispondenza con i servizi richiesti nel Modello MOE, SCM dà la possibilità di effettuare sopralluoghi, presso

le sedi di SCM, nel giorno e nell'ora concordati mediante richiesta inviata a ufficiotecnico@scuolecivichemilano.it.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'aggiudicataria dovrà fornire ad SCM i seguenti documenti, controfirmati:

1. Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta ad SCM (al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e pc all'Ufficio Approvvigionamenti).
2. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi.

Fondazione Scuole Civiche di Milano si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.

Infine, si precisa che la società aggiudicataria dovrà garantire, qualora ne fosse fatta richiesta per emergenza ed urgenza, l'esecuzione del servizio, entro le 8 ore successive all'ordine

Inoltre l'aggiudicatario è tenuto a fornire, al responsabile della gestione operativa del contratto, di cui all'art. 7 parte I del presente CSA, alla fine di ogni mese, perché SCM possa procedere all'emissione dell'ordine di conferma delle prestazioni svolte, le bollette firmate dall'aggiudicatario con le specifiche analitiche delle prestazioni svolte, corredate dalle bollette di carico del materiale fornito, suddivise per ciascuna sede di Scuole Civiche di Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati.

La mancata trasmissione delle specifiche dei lavori eseguiti per sede comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 16 Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 14 – GARANZIA

La garanzia comprenderà la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conformi all'ordinativo, o nel rifacimento delle opere non idonee alle richieste, nei tempi dichiarati all'art. 10 parte I del presente CSA.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Le condizioni e modalità della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi e le forniture oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di **€ 45.000,00 (esclusa I.V.A)** oltre gli oneri della sicurezza pari a 450,00 euro (iva esclusa).

Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella parte I del presente CSA, di cui all'art. 3.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura, in riferimento alle opere/lavori e alle forniture effettivamente eseguite e richieste. Di conseguenza, per ogni singolo servizio e fornitura sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari ai prezzi unitari proposti all'art. 3 del presente CSA – parte prima - a cui verrà applicata il ribasso unico proposto dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta, indicato nel modello MOE.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre in sede di offerta, dichiarare la marca e/o le marche alternative, equivalenti alla qualità di quelle indicate da SCM, che andrà ad utilizzare per le diverse tipologie di prodotti elencati all'allegato A:

- A.1: Prezzi relativi a Prese, interruttori, lampadine, corpi illuminanti;
- A.2. Prezzi relativi a Lampade di emergenza;
- A.3. Prezzi relativi a Materiale per trasmissione dati e fonia

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 90 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 3 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione opererà sulla base di un istruttoria condotta ex art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 e art. 115 del D.Lgs 163/2006

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla stipula del contratto e fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale. Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di massimo sei mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Scuole Civiche di Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "invariabilità/revisione corrispettivi", "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 7 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Scuole Civiche di Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Scuole Civiche di Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Scuole Civiche di Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Scuole Civiche si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti di SCM dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di SCM e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

La ditta aggiudicataria deve risultare provvista di adeguata polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e per incendi.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere SCM sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

Adempimenti dell'impresa

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008)

In caso di esecuzione della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro di SCM, il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o suo delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L' aggiudicataria deve essere provvista delle seguente polizza assicurativa:

- responsabilità RTC/O con massimale non inferiore a € 1.050.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.050.000,00 per ogni persona e di € 1.050.000,00 per danni a cose, legati alle opere eseguite; l'assicurazione deve essere stipulata per un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.
- responsabilità Incendio su Fabbricato e Contenuto con massimale non inferiore a € 200.000,00 per fabbricato e € 200.000,00 per contenuto, l'assicurazione deve essere stipulata per un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC e Incendio, già attivata, avente le medesime caratteristiche

indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di SCM, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimale per sinistro sono quanto sopra riportati.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Ufficio Approvvigionamenti di SCM entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di SCM proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, SCM ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato mensilmente, e sarà commisurato all'effettivo numero di prestazioni effettuate nel mese antecedente alla fatturazione, dopo l'emissione di regolare fattura da parte del prestatore di servizio e certificazione dei lavori eseguiti, se necessaria.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – FdP – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di SCM.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

SCM ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio e della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio e della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 16 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- La mancata esecuzione del servizio richiesto per emergenza/urgenza, entro le 8 ore successive all'ordine, comporterà una penale che sarà stimata nella misura del 2% sull'importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai inferiore ad € 100,00=.
- La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che opererà nei locali di SCM (secondo quanto previsto dall'art 6 della L 123/07) comporterà una penale pari ad € 100,00 al giorno
- La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori) entro una settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 100,00=
- La mancata ultimazione di ogni singolo intervento entro il termine fissato, senza giustificato motivo comporterà una penale di € 50,00= per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 4 – parte I del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Scuole Civiche di Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni SCM procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Scuole Civiche di Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, SCM potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione

parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al SCM.

Firma

ART. 18 - RISOLUZIONE

SCM si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in relazione ai requisiti previsti dal presente capitolato.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- ritardi degli interventi dichiarati urgenti e d'emergenza, per più di 3 volte, superiori a 12 ore rispetto ai termini stabiliti di cui all'art. 2 parte I del presente CSA, concordati e programmati con il referente del contratto di cui all'art. 7 del presente CSA;
- interventi e/o consegna di prodotti, per più di 3 volte, non idonei ai riferimenti di legge previsti, e di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).

Firma

In ogni caso è fatto salvo il diritto di SCM di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, SCM potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 19 - RECESSO

SCM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso SCM si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da SCM;
- spese sostenute dall'appaltatore;

Firma

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di SCM.

ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale Vicario di SCM. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 24 – FACOLTA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e di non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse.

SCM potrà non procedere all'aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda CONSIP, o di altra centrale di committenza, preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per SCM.